

L'OSPEDALE DEL FUTURO: VERDE FLESSIBILE E TECNOLOGICO

L'EFFICIENZA ENERGETICA MOTORE PER GLI OSPEDALI DEL FUTURO

I CONTRATTI DI RENDIMENTO ENERGETICO (E.P.C.) PER LA GESTIONE DELL'ENERGIA IN SANITA'

ing. stefano maestrelli

TRANSIZIONE ECOLOGICA LA SFIDA DELLA SANITÀ PUBBLICA
CAMBIA L'OSPEDALE: VERDE, FLESSIBILE E TECNOLOGICO



1 di 11

L'EFFICIENZA ENERGETICA COME PRESUPPOSTO PER LA SALUTE

Da alcuni anni ci troviamo qui ad Arezzo per parlare oltre che di cure e di medicina anche di energia e di miglioramento delle strutture sanitarie, di ospedali verdi, a basso impatto ambientale e accoglienti.

In quegli incontri abbiamo definito due importanti elementi che ormai sempre più chiari dopo le numerose ricerche sia della Agenzia Europea per l'Ambiente, che del nostro Ministero della Salute:

- Il rapporto sempre più scientificamente dimostrato e direttamente proporzionale tra inquinamento ambientale e diffusione delle malattie, anche come causa di morte
- La diffusione in atmosfera del particolato atmosferico costituito da PM2,5, PM10. dipende in maniera prevalente (oltre il 60%) dai processi di combustione per il riscaldamento degli edifici

Con queste due valutazioni il dibattito sulla efficienza energetica esce dalla esclusiva valutazione tecnica:

Quanto più aumentiamo l'efficienza energetica tanto più riduciamo le emissioni in atmosfera ed i suoi effetti negativi sull'ambiente:

In sintesi: **L'Efficienza Energetica migliora la SALUTE dei cittadini!**



L'EFFICIENZA ENERGETICA COME PRESUPPOSTO PER LA SALUTE

Da questa affermazione discende la valutazione che all'interno delle aziende sanitarie, realizzare più elevati livelli di efficienza energetica non è più un argomento settoriale, di esclusiva competenza dei tecnici, ingegneri o architetti, ma una parte del CORE BUSINESS aziendale, che deve coinvolgere le Direzioni Sanitarie e Generali delle Aziende: **Un Obiettivo Strategico per il governo della Sanità**

Verso il raggiungimento di questo obiettivo spingono le norme e le direttive Europee per gli Stati membri fin dal 2012, ma nel 2018 ne vengono emanate due di grande importanza per le nostre azioni: la 2002/2018 denominata Direttiva dell'efficienza energetica (*Energy Efficiency Directive-EED*) e la 844/2018 detta Direttiva per l'efficienza energetica nell'edilizia (*Energy Performance of Buildings Directive - EPBD*) ed ancora quest'anno la più recente approvata lo scorso di settembre (1791/23), in estrema sintesi proviamo a indicare alcuni tra i principi fondamentali.



L'EFFICIENZA ENERGETICA COME PRESUPPOSTO PER LA SALUTE

- la definizione del principio **“Energy Efficiency First”** cioè l'efficienza energetica prima di tutto, e quindi come scelta prioritaria nelle politiche nazionali per la transizione ecologica ed energetica
- Lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile degli edifici, sicuro e decarbonizzato entro il 2050.
- L'obbligo di **migliorare la prestazione energetica di edifici nuovi, esistenti, pubblici, privati;**
- La definizione di **strategie nazionali di ristrutturazione degli immobili e di indicatori d'intelligenza**, con la creazione di un nuovo principio: «la predisposizione degli edifici all'intelligenza»




L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GLI INVESTIMENTI NECESSARI

Dall'analisi delle strategie europee emerge però la necessità di mettere a terra queste indicazioni per attuare veramente interventi concreti di efficientamento energetico in generale e della Pubblica Amministrazione in particolare, attraverso strumenti che siano insieme efficaci, efficienti ed economicamente sostenibili

Se vogliamo raggiungere quegli ambiziosi obiettivi non possiamo più pensare in termini di progettazione ed esecuzione di singoli interventi, per quanto importanti, oppure l'attuazione di specifici finanziamenti rivolti al rinnovo di singoli componenti degli impianti tecnologici (Caldaie, gruppi frigo, pompe di calore,...).

L'efficientamento energetico non si ottiene "a spot", ma solo attraverso una attenta e mirata progettazione e programmazione di una complessità di interventi che abbiano come oggetto l'intero sistema edificio/impianto (una visione olistica dell'efficienza energetica!)



L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GLI INVESTIMENTI NECESSARI

L'efficienza si ottiene solo attraverso **importanti investimenti**, che richiedono risorse economiche, non sempre disponibili per la P.A., rivolti verso due linee di lavoro distinte, ma complementari:

- a) installare le migliori e evolute tecnologie di produzione energetica (ad esempio: nuovi sistemi di produzione energetica rivolti alla decarbonizzazione, nuova produzione energetica da fonti rinnovabili, sistemi a refrigerante variabile, gruppi polifunzionali, nuovi sistemi di illuminazione a basso consumo, inverter per tutti i motori elettrici,...)
- b) sviluppare una informatizzata regolazione degli usi energetici attraverso sistemi informatici evoluti del tipo B.E.M.S. (Building Energy Management System) che consentono di attuare il principio della «Appropriatezza Energetica» cioè fornire agli ambienti ed alle persone l'energia, in estate e in inverno, quando serve e quanta ne serve (control room)

Le attività di regolazione e di controllo rappresentano il cuore dell'intervento e portano a coniugare l'efficienza energetica con il comfort negli ambienti per gli utenti e gli operatori sanitari



IL CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO (E.P.C.)

Nel 2018 con un po' di coraggio amministrativo, un po' da Visionari, indicammo lo strumento che ci avrebbe consentito di attuare quegli investimenti e di ottenere importi miglioramenti della efficienza energetica: Il Contratto di Rendimento Energetico (E.P.C.).

Dal settembre del 2017 l'Europa tramite Eurostat rese questo strumento utilizzabile e dettò le sue regole e che consentivano di tenere questo contratto fuori dalla incidenza del bilancio degli Enti pubblici (*off Balance*), cioè l'investimento per realizzare gli interventi di riqualificazione energetica, non deve incidere sul bilancio pubblico, è a totale carico del privato, remunerato solo grazie alla sua capacità gestionale nel raggiungere la performance energetica prevista

Il Contratto di Rendimento Energetico o di Prestazione Energetica (E.P.C.) rappresenta l'unica risposta "evolutiva" attraverso la quale concretizzare l'efficientamento della P.A., definito con questa dicitura:
"L'EPC è un accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore di misure di miglioramento dell'efficienza energetica (E.S.Co), verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del miglioramento dell'efficienza energetica, stabilito contrattualmente"



IL CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO (E.P.C.)

Non è sempre semplice spiegare che esiste un nuovo tipo di contratto che mentre realizza l'efficientamento energetico degli edifici ottiene anche altri importanti risultati quali:

- ✓ Un miglioramento ambientale con la riduzione delle immissioni nocive in atmosfera
- ✓ Una riqualificazione ed anche una rivalutazione del patrimonio pubblico.
- ✓ La completa messa a norma degli impianti elettrici e termici
- ✓ L'avvio della attività di manutenzione non solo impiantistica, in modo programmato e preventivo
- ✓ La possibilità di inserire nel contratto altre tipologie di messe a norma quali l'antisismica, le barriere architettoniche, le predisposizioni antincendio.
- ✓ Una riduzione dei costi di gestione nel bilancio corrente della P.A
- ✓ Lo sviluppo dell'occupazione locale, di lungo termine, sia per i lavori finanziati dal partner privato sia per le attività di gestione

Ancora oggi tutto questo sembra inverosimile e crea perplessità, ma risulta possibile solo **se** esiste una elevata **qualità nella progettazione dell'intervento di efficientamento e nella sua successiva gestione**



DAI VISIONARI AGLI INDIRIZZI TECNICI ED OPERATIVI DELLE ISTITUZIONI

Se nel 2018 – 2019 potevamo ancora sembrare dei Visionari a sostenere la strategicità del EPC, insieme a importanti Università e alle lodevoli iniziative del FIRE, negli anni si è sviluppata una importante serie di riconoscimenti formali a questo strumento

- ✓ Settembre 2020 – l’inserimento della definizione di EPC all’interno del codice dei contratti (comma b. articolo 180)
- ✓ Maggio 2022 – pubblicazione del Vademecum (80 pagine) da parte del DIPE – Presidenza del Consiglio dei Ministri con titolo «PPP e Contratti di Rendimento energetico EPC»
- ✓ Maggio 2023 – Conferma della definizione dell’EPC con uno specifico articolo (art.200) del nuovo codice DLg.s. 36/23
- ✓ Febbraio 2023 – Pubblicazione della nuova normativa tecnica UNI CEI EN 17669/23 che definisce le caratteristiche di un EPC
- ✓ Giugno 2023 - L’avvio della consultazione di ANAC (conclusa a settembre) sul contratto e sul capitolato tipo dei contratti di Rendimento Energetico per gli immobili pubblici.



IL CONTRATTO EPC: LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Nel proporre alla P.A. i contratti EPC, una volta viste le numerose positività già indicate, a volte si evidenziano, nel confronto con gli Enti, due elementi di criticità: una diffidenza per un nuovo strumento amministrativo e la presupposta difficoltà della procedura amministrativa.

Vorrei sfatare queste due valutazioni :

1) Per l'Ente La procedura amministrativa per un EPC con proposta di iniziativa privata, risulta di estrema semplicità, sia per la produzione di atti amministrati che per l'impegno di elaborazione di atti progettuali o tecnici, poiché la parte essenziale sta nell'assunzione dei costi in fase di costruzione del progetto e dei rischi in fase di esecuzione ed inoltre non risulta, fino alla sua conclusione, impegnativa per l'Ente

2) La procedura si svolge in completa aderenza al disposto del codice dei contratti (art.193) che risulta molto dettagliato nelle diverse fasi operative che inizia con una richiesta di effettuazione di un Audit energetico esteso a tutti gli immobili che costituiscono il patrimonio dell'Ente pubblico, come base per l'elaborazione della proposta/ progetto da confrontare con l'Ente.





La Tempistica per l'EPC di iniziativa privata



Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

[Torna all'inizio](#)